

CONDIZIONI CONTRATTUALI DI PRESTITO SU PEGNO

1) CONCESSIONE DEL PRESTITO E CRITERI DI STIMA

La Finanziaria Schiattarella S.p.A. è un Intermediario Finanziario iscritto al n. 178 dell'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 c.d. "Albo Unico". Il prestito su pegno è una forma di finanziamento regolata dalla legge 10 Maggio 1938, n.745 e dal Decreto Ministeriale del 25 maggio 1939, n.1279. Il prestito su pegno è subordinato all'esibizione di un documento di identità valido e di codice fiscale (art.1 Legge 4 febbraio 1977, n.20) e tutte le operazioni successive alla stipula del contratto saranno eseguite previa presentazione della Polizza di Pegno. Il Prestito su pegno è concesso previa valutazione di stima degli oggetti offerti a garanzia ed accordate ai sensi delle disposizioni normative vigenti in materia, in misura non superiore ai quattro quinti del valore di stima quando trattasi di oggetti preziosi. La stima degli oggetti offerti in pegno è determinata in relazione al valore commerciale dell'oro usato, al ricavo che potrà essere realizzato con la loro vendita all'Asta ed alle eventuali diminuzioni di valore per deterioramento o per altre cause, che dovessero verificarsi durante il periodo contrattuale dell'operazione con l'esclusione di qualsiasi apprezzamento affettivo, artistico o di lavorazione. La Finanziaria Schiattarella S.p.A. ed i suoi estimatori non assumono alcuna responsabilità, verso i pignoranti e verso i terzi, per il valore di stima attribuito agli oggetti presentati per la costituzione in pegno. La Finanziaria Schiattarella S.p.A. ed i suoi estimatori non assumono alcun impegno nei confronti del pignorante e nei confronti dei terzi per future stime dei medesimi oggetti.

2) POLIZZA DI PEGNO

La "Polizza di Pegno" riporta il nome e l'ubicazione della Finanziaria Schiattarella S.p.A., il numero della polizza, i dati identificativi del richiedente il prestito, la descrizione degli oggetti ed il loro valore di stima, il tasso di interesse applicato, l'importo del prestito concesso, la data di emissione, di scadenza del prestito, l'importo del disimpegno alla data di scadenza e le condizioni contrattuali. La Polizza di Pegno della Finanziaria Schiattarella S.p.A. è l'unico titolo di legittimazione per ogni operazione successiva. La Polizza di Pegno, pur se intestata al richiedente il prestito, è un titolo al portatore e consente la circolazione del bene oggetto della polizza. Il ritiro della Polizza costituisce dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle condizioni contrattuali della Finanziaria Schiattarella S.p.A. in materia di prestito su pegno di oggetti preziosi ed accettazione del valore di stima dei beni costituiti in pegno al momento dell'erogazione del prestito. Lo smarrimento o la distruzione di detta Polizza dovranno essere immediatamente comunicati alla Finanziaria Schiattarella S.p.A. con allegata denuncia alle autorità competenti, ed il ritiro degli oggetti dovrà essere effettuato esclusivamente dall'intestatario. In ogni caso non si rilasciano duplicati fatta eccezione solo nel caso in cui l'intestatario abbia inoltrato la procedura di ammortamento titoli al portatore ed ottenuto l'ammortamento dall'autorità competente ai sensi della L. 30 Luglio 1951 n. 948 e successive modifiche.

3) APPROVAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PRESENTI NEL FOGLIO INFORMATIVO

Il Cliente ha il diritto ad avere e portare con sé il Foglio Informativo nel quale sono indicate le condizioni del prestito, la durata, il tasso di interesse, i diritti accessori e le relative modalità di applicazione. Il Foglio Informativo, quale documento annesso alla polizza di pegno è parte integrante e sostanziale della stessa, con specifico riferimento alle condizioni economiche, tutte ivi riportate, che il Cliente dichiara di accettare integralmente con la firma di questo contratto. Il Foglio Informativo è anche esposto al pubblico nei locali della Finanziaria Schiattarella S.p.A.

4) RINNOVI E DISIMPEGNI

Il rinnovo del prestito è consentito alla scadenza, previo pagamento degli interessi maturati e degli oneri accessori dove previsti e subordinatamente a nuova stima degli oggetti. Qualora la nuova stima sia inferiore alla precedente, il richiedente dovrà versare oltre agli interessi maturati e agli oneri accessori anche la differenza di capitale derivante dal minor nuovo valore di stima attribuito agli oggetti rispetto a quello assegnato in precedenza. E' facoltà della Finanziaria stabilire il numero dei rinnovi effettuabili, ed inoltre la stessa si riserva il diritto insindacabile di rifiutare i rinnovi quando gli oggetti costituiti in pegno non presentino per qualsiasi motivo sufficienti garanzie per il buon fine dell'operazione oppure quando abbia motivo di ritenere che detti oggetti siano di illegittima provenienza. Se gli oggetti dati in garanzia risultassero smarriti o rubati o comunque oggetto di reato la Finanziaria provvederà alla restituzione degli oggetti al legittimo proprietario, solo dietro pagamento del capitale, interessi ed eventuali oneri accessori. I rinnovi ed i disimpegni richiesti alla Finanziaria dopo 30 giorni dalla scadenza del prestito saranno accettati solo nel caso in cui non fosse avvenuta la vendita del pegno all'Asta. Il disimpegno viene accettato previo pagamento del capitale anticipato ed interessi maturati. I prestiti su pegno possono essere estinti anche prima della scadenza indicata sulla polizza previo pagamento degli interessi maturati fino alla data di estinzione senza alcun onere accessorio eccetto il pagamento degli interessi dei primi 30 giorni di fruizione del prestito anche se non interamente trascorsi. La Finanziaria rilascerà "Polizza di Disimpegno" al cliente che ritirerà gli oggetti dopo 3 o 4 giorni lavorativi. Gli oggetti disimpegnati, devono essere ritirati entro i termini fissati dalla Finanziaria Schiattarella S.p.A., trascorso tale termine la Finanziaria è liberata da ogni responsabilità relativa alla custodia e alla conservazione degli oggetti i quali rimangono presso la Finanziaria

medesima o presso depositario di fiducia a completo rischio e pericolo del disimpegnante. Nessun reclamo è ammesso, per qualsiasi motivo, dopo il ritiro degli oggetti disimpegnati. Trascorsi dieci anni dal giorno del ritiro, gli oggetti non ritirati saranno posti in vendita all'Asta pubblica e le somme ricavate saranno incamerate dalla Finanziaria Schiattarella S.p.A.

5) DURATA DELLE SOVVENZIONI E L'ASTA

La durata del prestito può essere di 3 mesi, 6 mesi o di 1 anno. Scaduto il termine di durata indicato sulla Polizza gli oggetti impegnati rimangono per 30 giorni a disposizione del possessore della Polizza. Trascorsi 30 giorni della scadenza, in caso di mancata estinzione o rinnovo del prestito, il prestito sarà preparato per l'esposizione alla vendita all'Asta pubblica senza alcun obbligo di preavviso da parte della Finanziaria Schiattarella S.p.A. La vendita all'Asta è disciplinata da un apposito regolamento affisso nei locali della società finanziaria e pubblicato sul sito della stessa; con la sottoscrizione delle condizioni contrattuali si dichiara di conoscere il regolamento che disciplina la vendita all'Asta e di accettarne le condizioni.

6) SOPRAVANZI

In caso di sopravanzì (superi) la differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita, al netto delle spese d'Asta, che dovesse eccedere il credito della Finanziaria per capitale, interessi, spese accessorie ed eventuali rimborsi verrà accantonato in un conto infruttifero per cinque anni. Entro tale termine il titolare della polizza può incassare la suddetta differenza dopo aver restituito la relativa polizza. Decoro questo termine i sopravanzì verranno devoluti in aumento del capitale sociale della Finanziaria Schiattarella S.p.A.

7) ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA FINANZIARIA SCHIATTARELLA S.P.A.

La Finanziaria Schiattarella S.p.A. si riserva il diritto di rifiutare di accettare in pegno oggetti che ritenga siano di illegittima provenienza e non risponde dei danni derivanti ai beni offerti in pegno in caso di naturale deperimento o in conseguenza di difetti intrinseci – palesi o occulti- oppure nel caso la perdita totale o parziale dipendesse da caso fortuito o da forza maggiore. La Finanziaria è esonerata da ogni responsabilità verso chiunque circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso degli oggetti offerti in pegno, anche nel caso che vengano posti in vendita all'Asta pubblica.

8) CUSTODIA, ASSICURAZIONE E LIMITI AL RISARCIMENTO DEI DANNI

I beni dati in pegno sono assicurati dalla Finanziaria Schiattarella S.p.A. contro il rischio di incendio e scoppio (caduta del fulmine) e non contro il furto entro il limite del valore di stima stabilito all'atto della concessione del prestito aumentato di 1/4. Il risarcimento non può mai essere superiore al valore di stima attribuito ai beni al momento della concessione del prestito aumentato di 1/4. Dal risarcimento la Finanziaria avrà comunque il diritto di trattenere l'importo del prestito concesso oltre agli interessi ed alle eventuali altre spese accessorie. Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente dichiara di accettare le condizioni di cui al punto 8.

9) RECLAMI

Ogni cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta a/r alla Finanziaria Schiattarella S.p.A., Ufficio Reclami – Via V. Merolla, 9-80016 Marano di Napoli entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. L'ufficio evaderà la richiesta entro un termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, la Finanziaria si impegna a provvedere alla sistemazione della vicenda. Qualora il cliente sia rimasto a qualsiasi titolo insoddisfatto del ricorso presentato all'Ufficio, ha il diritto di rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, a disposizione sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it. Il Cliente, in caso di controversia con la Finanziaria può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Finanziaria stessa, grazie all'intervento di un Conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero di Grazia e Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure, 54 (www.conciliatorebancario.it). Resta fermo il diritto per il cliente di rivolgersi in qualunque momento al Giudice Ordinario e trattandosi di operazioni volte a consumatori il foro competente è quello della città ove risiede il Cliente.

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente contratto di credito su pegno (polizza) perfezionato con annesso Foglio Informativo.

Data _____ Firma _____

Dichiaro di aver compreso e di approvare specificamente, ex art.1341cc e 1342cc, le seguenti clausole contrattuali ai punti 1)-3)-4)-5)-7)-8) del presente contratto.

Data _____ Firma _____

E' vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei Monti ed altri Enti autorizzati ad esercitare il Credito su Pegno ex L.745 del 10/05/1938, nonché concedere per professione, sovvenzione supplementare contro pegno delle polizze stesse. Ai contravventori si applicano le disposizioni del codice penale vigente ed in nessun caso gli acquirenti delle polizze anzidette possono vantare dalla Finanziaria diritti diversi da quelli spettanti a coloro che hanno richiesto il prestito.

INFORMATIVA DELLA PRIVACY GDPR-REGOLAMENTO EUROPEO N.2016/679 E NORMATIVA NAZIONALE DI RIFERIMENTO.

Il Sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informatica relativa alla normativa in materia di protezione dei dati personali GDPR-Regolamento Europeo n. 2016/679 e normativa nazionale di riferimento.

Data _____

Firma _____